

Auto Basic - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:



Ø **SET INFORMATIVO** comprensivo di:

- DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
- DIP aggiuntivo R.C. Auto
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Ø **MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**

Ø **INFORMATIVA PRIVACY**

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Auto Basic - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) Autocarri di massa complessiva a pieno carico fino a 60 quintali, Macchine Agricole, Motocarri, Ciclomotori Trasporto Cose e Rimorchi per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale"). La garanzia R.C.A. è prestata con il massimale minimo di legge che prevede, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro:

- ✓ per gli autobus, un massimale per sinistro di € 30.000.000 per danni alle persone ed € 2.440.000 2.000.000 per danni alle cose;
- ✓ per gli altri veicoli, un massimale per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose.

Estensioni di copertura sempre comprese:

- ✓ danni causati a terzi durante la sosta di rimorchi con targa propria quando sono staccati dalla motrice;
- ✓ ricorso terzi da incendio;
- ✓ durante la sosta di rimorchi senza targa propria quando sono staccati dalla motrice, anche se derivanti da manovre a mano;
- ✓ guida con patente scaduta a patto che questa venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro.

Garanzia Opzionali: non previste.



Che cosa NON è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- X il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- X il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- X il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- X i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- X se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- X dolo del conducente, del proprietario o del contraente;
- X partecipazione a gare e competizioni sportive;
- X per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- X per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa.



Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! circolazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente;
- ! se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo;
- ! partecipazione a gare e competizioni sportive;
- ! dolo del conducente.
- ! conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o della carta di circolazione;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente senza licenza o se non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- ! danni alla pavimentazione stradale;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

quando il fatto sia stato sanzionato;

- ! mancata restituzione della Carta Verde ad Arca quando la polizza ad essa collegata non è operante;
- ! nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ! per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- ! per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- ! dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C. Auto, ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Serbia, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Islanda, Liechtenstein. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto hai il dovere di comunicare immediatamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia ad Arca entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Arca, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Dopo aver accettato il preventivo proposto da Arca si può effettuare il pagamento del premio. Il premio deve essere pagato a mezzo bonifico in un'unica soluzione. Una volta incassato il premio Arca invia al contraente la polizza e i documenti assicurativi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza quale data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se non si sono verificati SINISTRI, il CONTRAENTE può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi al pagamento del premio tramite comunicazione esplicita alla SOCIETÀ puoi esercitare il diritto di recesso per ripensamento entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto tramite apposita comunicazione all'intermediario o alla SOCIETÀ. Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote di imposte e il contributo S.S.N.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Auto Basic - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

16/07/2026 - ultimo documento disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Sono sempre esclusi i danni verificatisi nel periodo di non operatività della copertura per mancato o ritardato pagamento del premio o per interruzione della garanzia in seguito alla sospensione del contratto.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge ai proprietari (persone fisiche o giuridiche) e agli utilizzatori di autocarri, Macchine agricole, Motocarri, Ciclomotore trasporto cose e Rimorchi che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi – riconducibili alla propria responsabilità civile – connessi alla circolazione del veicolo, nonché proteggere il veicolo e/o le persone che lo utilizzano, attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "singola".



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la provvigione dell'intermediario ammonta mediamente al 12% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
-----------------------------	--

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
-------------------	--

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione non eccedenti € 50.000,00.
-------------------------------	---

Altri sistemi	
----------------------	--

alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura di conciliazione paritetica: per sinistri R.C.N. con richiesta di risarcimento fino a € 15.000 rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (modalità indicate sul sito internet www.arcassicura.it). Liti transfrontaliere: per la risoluzione della lite è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
--	--

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto ad aliquote d'imposta diverse in base al tipo di garanzia: R.C.A. (variabile dal 9% al 16% a seconda della provincia di immatricolazione del veicolo a cui si aggiunge il contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%). Detrazione fiscale: non prevista.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. LE ATTIVITÀ DISPONIBILI SONO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, DENUNCIA SINISTRO, MODIFICA DEI DATI PERSONALI.

Auto Basic - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

DESTINATO AL COLLOCAMENTO MEDIANTE
TECNICHE DI VENDITA A DISTANZA

Autocarri e
Altri Veicoli da Lavoro

Ed. 16/07/2026

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.

E per effettuare:



Il **rinnovo** della polizza auto.



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 09



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito
www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	4
B RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore	17
Principali norme di legge	31
Modalità di apertura sinistri	36
MODULO RICHIESTA DI RECESSO PER RIPENSAMENTO	37

Nel testo delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE si intende per:

ACCESSORI DI SERIE/OPTIONAL: dotazioni di serie stabilmente fissate al VEICOLO e fornite dalla casa costruttrice che non prevedono supplementi al prezzo di listino, compresi gli accessori audio - fono - visivi.

ACCESSORI NON DI SERIE: dotazioni non di serie stabilmente fissate al VEICOLO e fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da ditte specializzate, ed installate contestualmente o successivamente all'acquisto. Sono compresi gli accessori audio - fono - visivi.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: appropriazione della cosa assicurata del legittimo PROPRIETARIO della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

AREA RISERVATA: area predisposta sul sito internet delle imprese di ASSICURAZIONE che consente di accedere alle informazioni relative alle coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio. È possibile accedere a MyArca, l'AREA RISERVATA della SOCIETÀ, dal sito internet www.arcassicura.it.

ASSICURATO: per la RCA è il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: contratto di ASSICURAZIONE, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ (ATTESTATO DI RISCHIO): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che, in occasione di ogni scadenza annuale, ogni impresa di assicurazione rilascia per via telematica al CONTRAENTE e, se persona diversa, all'AVENTE DIRITTO.

AVENTE DIRITTO: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'ATTESTATO DI RISCHIO (CONTRAENTE, ovvero, qualora diverso, il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il LOCATARIO nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

BAGAGLIO: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.

BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO: banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

BANCA DATI: costituita presso il Centro Elaborazione Dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e fornite dalle imprese di assicurazione, e relative alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative RCA dei veicoli a motore.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: documento che attesta la presenza della copertura RCA obbligatoria. In seguito alla Circolare n. 300/A/5931/16/106/15, dell'1° settembre 2016 del Ministero dell'Interno conseguente al provvedimento IVASS n.41 del 22 dicembre 2015, in sede di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale può essere esibito anche in forma digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso.

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE): certificato che estende la copertura assicurativa RCA alla circolazione del VEICOLO negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale tra i Bureaux). Tale documento: • attesta l'esistenza di una valida ed efficace Assicurazione RCA nei Paesi di origine; • adegua automaticamente l'Assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati. La SOCIETÀ ha facoltà di non prestare la copertura assicurativa in alcuni paesi (in tal caso la casella con la sigla del paese risulterà barrata).

CLASSE CU (CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE): è la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dall' IVASS secondo il disposto del Regolamento IVASS n. 58 del 10/02/2026 che ne disciplina i criteri di assegnazione, REGOLE EVOLUTIVE e continuità della storia assicurativa. Nell'ATTESTATO DI RISCHIO vengono riportate sia la CLASSE CU di provenienza che di assegnazione.

CLASSE INTERNA O "CLASSE ARCA" (CLASSE AZIENDALE): è la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri definiti dalla SOCIETÀ nel rispetto delle indicazioni fornite da IVASS. Nell'ATTESTATO DI RISCHIO vengono riportate sia la CLASSE INTERNA di provenienza che di

assegnazione solo se previste dalla formula tariffaria applicata al contratto.

CODICE (CAP): decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" (CAP).

CODICE DELLA STRADA: decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

CODICE IUR (IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO): codice riportato nell'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ e determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica, anche diversa dall'ASSICURATO, che stipula il contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

DANNO TOTALE: perdita del VEICOLO assicurato causata da un evento per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE o danno le cui spese di riparazione superano complessivamente l'80% del VALORE COMMERCIALE/VALORE ASSICURATO del veicolo al momento del SINISTRO.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa.

DENUNCIA: avviso dato dall'ASSICURATO alla SOCIETÀ nel caso in cui si verifichi un SINISTRO.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE: documenti rilasciati dalla SOCIETÀ, in formato cartaceo o in altro formato, che attestano la copertura assicurativa (CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE e CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE/EX CARTA VERDE).

DOCUMENTO UNICO: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

a) i dati tecnici del VEICOLO;

b) i dati di intestazione del VEICOLO, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;

c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del VEICOLO;

d) i dati relativi alla cessazione del VEICOLO dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel DOCUMENTO UNICO sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del VEICOLO, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

EBBREZZA ALCOLICA: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dal CODICE DELLA STRADA (Artt. 186 e 186 bis). Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

EFFETTO: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate con il contratto.

FRANCHIGIA (o minimo non indennizzabile): parte del DANNO INDENNIZZABILE, espressa in cifre, che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile e che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni SINISTRO.

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del CODICE DELLA STRADA.

INCIDENTE (INCIDENTE STRADALE): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al VEICOLO assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'ASSICURATO o con il rischio di aggravamento del danno subito.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO al netto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, se pattuiti.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEASING (contratto di leasing): contratto di locazione finanziaria con cui il locatore concede ad un altro soggetto in godimento il VEICOLO contro il corrispettivo di un canone periodico.

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale la SOCIETÀ determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO: utilizzatore di un VEICOLO affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MALUS: peggioramento della CLASSE DI MERITO a seguito del verificarsi di un SINISTRO PENALIZZANTE.

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE: MASSIMALE di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198 ed introdotto dal 12 giugno 2012. È un MASSIMALE bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose) ed è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell'Art. 128 del CODICE. Se il contratto prevede il

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE, in caso di SINISTRO la garanzia RCA è prestata applicando l'importo di MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE in vigore alla data di accadimento del SINISTRO.

MASSIMALE: limite massimo di esposizione dell'ASSICURAZIONE. Nell'ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile il MASSIMALE può essere unico o bipartito.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

PEJUS: formula di tariffa che prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della POLIZZA assicurativa per la quale è stato pagato il PREMIO.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo rilevante ai fini della annotazione nell'ATTESTATO DI RISCHIO dei SINISTRI OSSERVATI dalla SOCIETÀ. In caso di VEICOLO assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Per le annualità successive, il PERIODO DI OSSERVAZIONE inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

POLIZZA: documento che prova il contratto di ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile e regola i rapporti tra la SOCIETÀ, l'ASSICURATO e il CONTRAENTE.

PREMIO: importo che il CONTRAENTE paga alla SOCIETÀ alle scadenze previste per rendere efficace la copertura assicurativa. Per PREMIO netto o imponibile, si intende l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia RCA, anche del contributo al SSN.

PROPRIETARIO: intestatario al P.R.A. o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al PROPRIETARIO: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il LOCATARIO in caso di locazione finanziaria.

RCA (Responsabilità Civile Auto): copertura assicurativa obbligatoria per i VEICOLI a motore che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

REGOLAMENTI: complesso delle norme attuative di legge.

REGOLE EVOLUTIVE: regole di evoluzione delle classi di merito definite da IVASS per le CLASSI CU e dalla SOCIETÀ per le cosiddette CLASSI INTERNE o classi aziendali.

RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA: si ottiene cumulando più SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA del conducente del VEICOLO assicurato che risultano dal quinquennio di osservazione della sinistrosità dell'ATTESTATO DI RISCHIO.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel SINISTRO oppure è attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La percentuale di RESPONSABILITÀ PARITARIA viene annotata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: è attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il SINISTRO coinvolga due veicoli. Per i SINISTRI con più di due veicoli coinvolti, la RESPONSABILITÀ PRINCIPALE ricade sul conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

RISARCIMENTO DIRETTO RCA: nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto RCA (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1° febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA: possibilità da parte della SOCIETÀ di richiedere all'ASSICURATO o al CONTRAENTE la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SINISTRI OSSERVATI: sinistri annotati nell'ATTESTATO DI RISCHIO. Si tratta di tutti SINISTRI PENALIZZANTI pagati dalla SOCIETÀ nel PERIODO DI OSSERVAZIONE.

SINISTRI TARDIVI: SINISTRI non ancora indicati nell'ATTESTATO DI RISCHIO in quanto pagati dopo la scadenza del PERIODO DI OSSERVAZIONE, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i SINISTRI relativi a POLIZZE TEMPORANEE, laddove l'ASSICURATO abbia cambiato compagnia. Il termine per l'iscrizione del SINISTRO TARDIVO nell'ATTESTATO DI RISCHIO è pari a 5 anni dal ricevimento della denuncia del SINISTRO o dalla richiesta di RISARCIMENTO DANNI.

SINISTRO PENALIZZANTE: SINISTRO pagato che prevede una RESPONSABILITÀ PRINCIPALE o che determina una RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA pari o superiore al 51%.

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A. che è la Compagnia di Assicurazione che presta le garanzie stabilite nel contratto

SSN: Servizio Sanitario Nazionale.

TABELLA DI CORRISPONDENZA: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del VEICOLO per convertire la classe CU nella CLASSE DI MERITO INTERNA disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della SOCIETÀ.

TARIFFA FISSA RCA: formula tariffaria che non prevede variazioni di PREMIO in funzione del verificarsi o meno di SINISTRI.

TARIFFA RCA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA: formula tariffaria BONUS/MALUS che in caso di SINISTRO prevede l'applicazione di una FRANCHIGIA a carico del CONTRAENTE. La SOCIETA' risarcisce interamente i danni ai terzi danneggiati per poi richiedere al CONTRAENTE l'importo della FRANCHIGIA. I SINISTRI entro l'importo della FRANCHIGIA non determinano applicazione di MALUS.

TARIFFA RCA BONUS/MALUS: formula tariffaria che prevede riduzioni o maggiorazioni di PREMIO in assenza o in presenza di SINISTRI PENALIZZANTI.

UNICO CASO ASSICURATIVO: fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più ASSICURATI.

VEICOLO: è il veicolo assicurato con il contratto ed identificato dal numero di targa/telaio. Non si considerano facenti parte del VEICOLO gli ACCESSORI aggiuntivi non di serie, i BAGAGLI, le merci trasportate e le attrezzature installate sul VEICOLO e strumentali all'attività svolta.

VINCOLATARIO: società con la quale il CONTRAENTE/ASSICURATO attiva un finanziamento o un leasing per l'acquisto di un VEICOLO.

Con il presente contratto la SOCIETÀ garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia RCA e dalle altre garanzie che sono state prescelte dal CONTRAENTE al momento della conclusione del contratto e che sono riportate in POLIZZA.

Art. 1 – Oggetto del contratto, applicazione del premio e delle Condizioni di Assicurazione

Con il presente contratto la SOCIETÀ garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore che sono state prescelte dal Contraente al momento della conclusione del contratto.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della stipulazione del contratto. Le Condizioni di Assicurazione sono a disposizione presso ogni intermediario o sul sito internet della SOCIETÀ (www.arcassicura.it) dove è possibile anche calcolare un preventivo gratuito.

Il contratto è operante in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione salvo eventuali deroghe pattuite con il contraente/assicurato che devono essere appositamente formalizzate e riportate in polizza.

Conflitto di interesse

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP.

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, (art. 55 commi 1 e 2, Reg. IVASS n. 40/2018).

Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del PREMIO. Il PREMIO è determinato in base ai dati riportati sulla POLIZZA con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal CONTRAENTE, al VEICOLO ed al suo utilizzo, al PROPRIETARIO dello stesso (LOCATARIO in caso di contratti di LEASING ed agli altri soggetti indicati sulla polizza stessa e sulla base delle informazioni relative ALL'ATTESTATO DI RISCHIO scaricato dalla BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO.

Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora per effetto del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 intervenissero delle variazioni sulle aliquote d'imposta applicabili al contratto, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di regolare eventuali integrazioni di imposta dovute dal Contraente all'atto del pagamento del premio.

A pagamento avvenuto la Società metterà a disposizione i documenti di circolazione nei termini di legge nell'Area Riservata "MyARCA" (sul sito).

Per concludere il contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla SOCIETÀ, ed effettuare il pagamento del premio tramite bonifico.

Nella causale di versamento devono essere sempre indicati:

- cognome e nome del Contraente;
- numero e data di decorrenza del preventivo.

Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione richiesta la SOCIETÀ invierà al Contraente la polizza insieme al certificato e al Certificato Internazionale di Assicurazione (se prevista) in base alle disposizioni di legge in vigore. Il Contraente dovrà restituire alla SOCIETÀ copia della polizza debitamente firmata in tutte le sue parti.

Art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni

Il premio applicato al contratto è determinato in base ai dati riportati nella scheda di polizza con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente (ad esempio: situazione assicurativa del veicolo ai fini dell'assegnazione della classe di merito, dati tecnici del veicolo, dati anagrafici del proprietario del veicolo o del locatario, ecc.).

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono quindi essere **comunicate tempestivamente alla SOCIETÀ** e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, come ad esempio il caso di cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.

a. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Qualora Arca abbia riscontrato l'inesattezza di alcuni dati può recedere dal contratto ovvero richiedere al Contraente l'adeguamento del contratto tramite l'integrazione del premio dovuto.

Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile).

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione ad Arca Assicurazioni di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (art. 1898 del Codice Civile).

b. Diritto di Rivalsa

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione, nel caso in cui la SOCIETÀ sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenti, la SOCIETÀ avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del Contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 4 – Rinnovo del contratto

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il Contraente avesse assicurato il veicolo con altra Compagnia la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

Qualora il Contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto, in assenza di comunicazioni da parte del Contraente il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Art. 5 – Avviso di Scadenza

In caso di contratti con durata annuale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, la SOCIETÀ trasmetterà al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alle modalità per consultare l'attestato di rischio telematico, anche una comunicazione contenente le modalità per procedere con l'eventuale rinnovo del contratto.

Art. 6 – Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sul

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) e non barrati.

La R.C. Auto opera, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, secondo le condizioni ed entro il limite delle singole. Il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) è valido per lo stesso periodo di ASSICURAZIONE per il quale sono stati pagati il PREMIO o la rata di PREMIO relativi alla POLIZZA alla quale esso è associato. La copertura è operante per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è valida la relativa polizza. **Qualora la polizza cessi di avere validità**, il Contraente è tenuto a **restituire immediatamente alla Società il Certificato Internazionale di Assicurazione**.

Art. 7 – Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato

Il CONTRAENTE può chiedere che il contratto sia reso valido sul VEICOLO di un altro PROPRIETARIO purché si tratti di persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto o, in caso di società di persone, del trasferimento della PROPRIETÀ del VEICOLO dal socio con responsabilità illimitata alla società o viceversa.

A fronte di esibizione di idonea documentazione da parte del CONTRAENTE la SOCIETÀ procede alla sostituzione del contratto apportando le variazioni richieste dal CONTRAENTE e determinando l'eventuale conguaglio di PREMIO.

Art. 8 – Trasferimento della proprietà del veicolo con sostituzione del contratto

In caso di alienazione, FURTO o cessione in conto vendita del VEICOLO in corso di contratto, il CONTRAENTE può chiedere di sostituire il contratto per trasferirlo su un altro VEICOLO purché appartenente allo stesso PROPRIETARIO (o LOCATARIO nel caso di contratto di LEASING) o ad altro PROPRIETARIO nel rispetto di quanto previsto all'Art. 7 - Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato - oppure di cedere il contratto all'acquirente.

In alternativa può chiedere la Risoluzione del contratto per cessazione del rischio (Art. 9) o la Sospensione del contratto (Art. 10).

Sostituzione del contratto: il contratto in vigore viene sostituito per assicurare un altro VEICOLO di proprietà dell'alienante purché sprovisto di copertura assicurativa.

Cessione del contratto: l'alienante può chiedere che il contratto in vigore sul VEICOLO alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso il CONTRAENTE è tenuto a darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'appendice di cessione del contratto che viene intestato al soggetto subentrante. Il CONTRAENTE è tenuto al pagamento del premio fino a che non ne abbia dato comunicazione alla SOCIETÀ. Sul contratto ceduto non sono ammesse variazioni di rischio e lo stesso si estingue senza interruzioni alla sua naturale scadenza. La SOCIETÀ manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in POLIZZA fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il CONTRAENTE stipuli una nuova POLIZZA per assicurare il VEICOLO, tale proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova POLIZZA. Il contratto ceduto non prevede il rilascio dell'ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO. Pertanto, nel caso in cui il subentrante desideri riassicurare il VEICOLO, dovrà stipulare un nuovo contratto. Se la cessione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO del contratto.

In tutti i casi il CONTRAENTE è tenuto a:

- 1) **comunicare immediatamente alla SOCIETÀ il trasferimento della PROPRIETÀ, il FURTO o la consegna in conto vendita del VEICOLO fornendo idonea documentazione;**
- 2) **distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE del contratto cessato;**
rilasciare, contestualmente alla comunicazione di trasferimento di PROPRIETÀ, denuncia di FURTO o consegna in conto vendita, una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti di cui al punto 2.
Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 9 – Risoluzione del contratto per cessazione del rischio

Si ha cessazione del rischio quando il VEICOLO viene venduto o ceduto in conto vendita, quando viene

formalmente ritirato dalla circolazione ai sensi del CODICE DELLA STRADA (es. cancellazione dal PRA per demolizione, esportazione definitiva all'estero), quando ne viene vietato l'uso in via permanente in forza di misure adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, quando non risulta più idoneo all'uso come mezzo di trasporto e in caso di FURTO.

In caso di cessazione di rischio il CONTRANTE deve darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ e, se non ha optato per il trasferimento del contratto su altro veicolo (Art. 8) o per la sua sospensione (Art. 10), può richiedere alla SOCIETÀ la risoluzione del contratto fornendo, a seconda del caso, la seguente documentazione:

- a) **Vendita:** l'atto di trasferimento registrato.
- b) **Demolizione:** copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del VEICOLO per la demolizione o, ove previsto, del DOCUMENTO UNICO.
- c) **Esportazione definitiva all'estero:** documentazione del P.R.A. che attesta la restituzione di certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del DOCUMENTO UNICO e della targa di immatricolazione.
- d) **Inidoneità all'uso:** formale comunicazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che attesta la sopravvenuta inidoneità all'uso del VEICOLO come mezzo di trasporto in via definitiva.
- e) **Divieto d'uso in via permanente per disposizione dell'Autorità:** documentazione rilasciata dall'Autorità che dispone il divieto di circolazione in via permanente.
- f) **Furto (FURTO totale, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA)** copia della denuncia presentata all'Autorità.

Una volta ricevuta la richiesta di risoluzione del contratto corredata da idonea documentazione, la SOCIETÀ risolve il contratto dalla data di cessazione del rischio riportata sui documenti ad eccezione **del caso di FURTO dove il contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità o dalla data di cessione in conto vendita, previa esibizione della documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore quando la vendita si è perfezionata in data successiva.**

La SOCIETÀ rimborsa al CONTRAENTE la quota di PREMIO netto pagato e non goduto a decorre dalla data di risoluzione **del contratto. In caso di risoluzione del contratto per FURTO la parte di PREMIO relativa alla garanzia FURTO non viene rimborsata.**

La Società rinuncia a esigere le eventuali rate di PREMIO successive alla risoluzione del CONTRATTO.

Se la cessazione del rischio si verifica durante il periodo di sospensione del contratto, il CONTRAENTE può richiedere la risoluzione del contratto dalla data di sospensione. Il CONTRAENTE ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

Se la risoluzione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO.

Con la risoluzione del contratto il CONTRAENTE è tenuto a distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE relativi al contratto cessato e a rilasciare alla SOCIETÀ una dichiarazione con la quale ne attesta l'avvenuta distruzione. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Gli eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA successivi alla risoluzione del contratto sono risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Art. 10 – Sospensione del contratto

L'AVENTE DIRITTO può chiedere alla SOCIETÀ, anche tramite il CONTRAENTE, la sospensione del contratto annuale in corso di validità purché il periodo di assicurazione in corso con PREMIO pagato abbia una durata residua non inferiore a 30 giorni.

La sospensione ha effetto su tutte le garanzie previste dal contratto che rimangono non operanti per tutta la

durata della sospensione.

La sospensione, e le eventuali proroghe del periodo di sospensione, devono essere richiesta alla SOCIETÀ con una comunicazione formale ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445.

La sospensione è ammessa per un periodo massimo di 10 mesi per annualità assicurativa. Il termine di sospensione inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, se di durata inferiore al termine massimo consentito, può essere prorogato più volte fino al raggiungimento dei 10 mesi per annualità assicurativa. La richiesta di proroga deve essere effettuata tramite formale comunicazione da inviare alla SOCIETÀ almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

Per i veicoli di cui all'art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione è ammessa per un periodo massimo di 11 mesi per annualità assicurativa mentre le eventuali richieste di proroga devono essere trasmesse alla SOCIETÀ almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione è attivata dal momento di registrazione nella BANCA DATI e la SOCIETÀ ne dà tempestiva comunicazione all'ASSICURATO.

Una volta che il contratto è sospeso i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE rilasciati dalla SOCIETÀ devono essere distrutti. Nel caso in cui si riscontri un utilizzo improprio di tale documentazione, la SOCIETÀ agirà contro il responsabile che sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi.

Nel periodo di sospensione eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA saranno risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Se durante il periodo di sospensione il contratto si risolve, ai sensi dell'art. 9 – Risoluzione del contratto per cessazione del rischio, la SOCIETÀ rimborsa il premio pagato e non goduto dalla data della sospensione.

Decorso il termine massimo di sospensione previsto per l'annualità, senza che il CONTRAENTE abbia richiesto la riattivazione, il contratto si risolve e la Società provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi. La sospensione del contratto non è ammessa nei seguenti casi:

- contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee);
- contratti ceduti;
- contratti che coprono veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Art. 11 – Riattivazione

È possibile riattivare il contratto sospeso sullo stesso VEICOLO o su un altro VEICOLO, purché sprovisto di copertura assicurativa, dello stesso PROPRIETARIO o di altro PROPRIETARIO secondo quanto previsto all'Art. 7 – Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.

La riattivazione comporta l'emissione di una POLIZZA in sostituzione del contratto sospeso e se:

- la sospensione ha avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE non subisce interruzioni;
- la sospensione ha avuto durata superiore a 3 mesi, si procede alla proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Al nuovo contratto viene applicata la tariffa in corso all'atto della riattivazione.

Art. 12 – Duplicato dei documenti di circolazione

La SOCIETÀ, su richiesta e a spese del CONTRAENTE, rilascia un duplicato cartaceo dei DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE nel caso in cui questi si siano deteriorati o siano stati sottratti, smarriti o distrutti. In caso di deterioramento, il CONTRAENTE restituisce alla SOCIETÀ i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE deteriorati. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il CONTRAENTE deve invece fornire alla SOCIETÀ una dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 13 – Denuncia di sinistro e accesso agli atti dell'impresa

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
Via del Fante 21, 37122 Verona
fax: 045.81.92.397
pec: arcasinistri@pec.unipol.it
dalle 8:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: +39.045.8181941

13.1 Denuncia di sinistro

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono comunicarlo immediatamente e comunque entro tre giorni dal fatto, alla SOCIETÀ fornendole ogni notizia o documento utili (articolo 1913 del Codice Civile e articolo 143 del CODICE). L'inadempimento degli obblighi relativi alla DENUNCIA di SINISTRO può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'INDENNIZZO.

1.1 Invio della denuncia

La DENUNCIA di SINISTRO deve essere comunicata con le seguenti modalità:

- a) telefonando tempestivamente al Servizio Sinistri della SOCIETÀ per dare l'avviso del SINISTRO;
- b) Inviando al Servizio Sinistri della SOCIETÀ entro 3 giorni dalla data di accadimento del SINISTRO una DENUNCIA scritta a mezzo posta o a mezzo fax o pec arcasinistri@pec.unipol.it.

1.2 Denuncia sulla garanzia R.C.A.

La DENUNCIA deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il Modulo Blu (CAI - constatazione amichevole di incidente) oppure accedendo alla CAI Digitale al link caidigitale.arcassicura.it, che l'ASSICURATO avrà cura di compilare in ogni sua parte.

13.2 Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di risarcimento per i danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) Sinistro rientrante nella procedura ordinaria

- per i danni alle cose

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alle cose l'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO dovrà formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta o inviare una motivata negazione al RISARCIMENTO motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;
- 30 giorni se il "Modulo blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal VEICOLO danneggiato.

- per i danni alla persona

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO l'offerta di RISARCIMENTO dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a Prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza

postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La SOCIETÀ provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) Risarcimento Diretto RCA

Come previsto dalla procedura di "RISARCIMENTO DIRETTO RCA" (di cui all'articolo 149 del CODICE e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i SINISTRI nei quali l'ASSICURATO ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di RISARCIMENTO dei danni subiti dal VEICOLO assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla SOCIETÀ anziché all'Impresa del responsabile.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di RISARCIMENTO in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), la richiesta deve contenere:

per i danni al VEICOLO ed alle cose i seguenti elementi:

- i nomi degli ASSICURATI;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del SINISTRO;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione di cui all'articolo 142 del CODICE circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista

Qualora sussistano i requisiti previsti, la SOCIETÀ provvederà, per conto dell'Impresa assicuratrice del responsabile, a risarcire direttamente all'ASSICURATO i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Qualora al SINISTRO non sia applicabile la procedura di "RISARCIMENTO DIRETTO", la SOCIETÀ provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di RISARCIMENTO, ad informare l'ASSICURATO e a trasmettere la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

c) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 del CODICE i danni subiti dal trasportato del VEICOLO assicurato, salva l'ipotesi di SINISTRO cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla SOCIETÀ con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del CODICE.

d) Incidente stradale con controparti estere

- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del

danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso Consap scrivendo al seguente indirizzo: Consap S.p.A. - Via Yser, 14, 00187 Roma e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito internet www.consap.it è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo (mandatari per la gestione e la liquidazione dei sinistri r.c. Auto), consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei SINISTRI in Italia.

- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il RISARCIMENTO del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureau nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureau nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

e) Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Art. 14 – Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La SOCIETÀ non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 15 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla SOCIETÀ.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 18 – Vendita a distanza e diritto di recesso

L'intermediario ha facoltà di collocare questo prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza. L'adesione tramite la suddetta modalità potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, con particolare riferimento al Codice delle Assicurazioni Private, al Codice del Consumo e al Regolamento IVASS n. 40/2018 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

In tal caso il CONTRAENTE, se non si sono verificati SINISTRI, può esercitare il diritto a recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione all'intermediario o alla

SOCIETÀ utilizzando il modulo richiesta di recesso incluso nel Set Informativo.

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma.

Per completare la richiesta di recesso il CONTRAENTE dovrà restituire alla SOCIETÀ:

- 1) scheda di polizza in originale;
- 2) DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE in originale.

Alla ricezione della comunicazione di recesso, la SOCIETÀ provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La SOCIETÀ garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in contratto, entro i limiti dei massimali convenuti. Tali massimali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

Rimorchi muniti di targa propria – “rischio statico”

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; per i rimorchi a uso abitazione sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. L'assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

Art. 2 – Soggetti esclusi dalla garanzia RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 – Estensioni automaticamente operanti

La seguente estensione è sempre inclusa nella garanzia RCA ed è operante senza il pagamento di sovrappremio:

Sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati: la garanzia copre i danni a terzi prodotti dalla sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati purché non muniti di targa propria, se staccati dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dal veicolo assicurato, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 4 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e, più in generale, per tutti i danni derivanti dalla partecipazione a corse di velocità inclusi i rallies automobilistici;
- b) se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) nel caso di danni alla pavimentazione stradale causati dalla circolazione di mezzi cingolati, mezzi adibiti al trasporto marmi e mezzi sgombraneve;
- f) se il conducente al momento del sinistro risulta in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionabili ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;
- g) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o da un suo collaboratore non dipendente (c.d. collaboratore occasionale) legittimato alla guida ai sensi della legge n. 21 del 15 gennaio 1992;
- h) per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- i) per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- j) nel caso di dolo del conducente;
- k) qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio.

Art. 5 – Rivalse

Nei casi elencati al precedente articolo e nelle seguenti ipotesi:

- dichiarazioni e comunicazioni del Contraente inesatte o reticenti, art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni della Sezione A – Norme Comuni;
- qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
- nel caso di mancata restituzione del Certificato Internazionale di Assicurazione ad Arca Assicurazioni qualora la corrispondente polizza abbia cessato di avere la validità o sia sospesa prima della scadenza indicata sul Certificato Internazionale di Assicurazione.

Come previsto dall'art. 144 della Legge, la SOCIETÀ matura un diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Art. 6 – Rinuncia alla rivalsa e operatività della copertura

A parziale deroga dell'art. 5 – Rivalse, Arca Assicurazioni non eserciterà il diritto di Rivalsa nelle seguenti ipotesi:

- relativamente all'art. 4 punto b) se la mancanza di abilitazione consiste nella patente scaduta e sempre che il conducente ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro;

- relativamente all'art. 4 punto h) se il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa risulta da una pattuizione espressamente indicata in polizza e sia stato pagato il correlativo sovrappremio.

La rinuncia alla rivalsa non è mai operante per i veicoli appartenenti al Settore III.

Art. 7 – Periodo di osservazione della sinistrosità per l'applicazione delle regole evolutive

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle formule tariffarie elencate all'art. 11 della presente Sezione, si considera come periodo di effettiva copertura quello che inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Art. 8 – Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

Nei casi elencati al precedente articolo e nelle seguenti ipotesi:

- dichiarazioni e comunicazioni del Contraente inesatte o reticenti, art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni della Sezione A – Norme Comuni;
- qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di copertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
- nel caso di mancata restituzione del Certificato Internazionale di Assicurazione ad Arca Assicurazioni qualora la corrispondente polizza abbia cessato di avere la validità o sia sospesa prima della scadenza indicata sul Certificato Internazionale di Assicurazione.

Come previsto dall'art. 144 della Legge, la SOCIETÀ matura un diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Art. 9 – Attestazione dello stato di rischio

9.1 Modalità di rilascio e aventi diritto

In occasione di ogni scadenza annuale, e sempreché si sia concluso, il PERIODO DI OSSERVAZIONE, la SOCIETÀ consegna l'ATTESTATO DI RISCHIO al CONTRAENTE e, se persona diversa, all'AVENTE DIRITTO. La consegna avviene in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la pubblicazione dell'attestato nell'AREA RISERVATA *My Arca* all'interno del sito web della SOCIETÀ (www.arcassicura.it).

Il CONTRAENTE ha la possibilità di richiedere l'ATTESTATO DI RISCHIO anche con modalità telematiche aggiuntive tra quelle previste dalla SOCIETÀ e riportate sul sito. Qualora il CONTRAENTE sia persona diversa dall'AVENTE DIRITTO, si applicheranno anche a quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il CONTRAENTE. L'AVENTE DIRITTO, anche per il tramite di una persona dallo stesso designata purché munita di apposita delega scritta, può richiedere l'ATTESTATO DI RISCHIO anche in forma cartacea rivolgendosi direttamente all'intermediario. Tale documento ha però solamente valenza informativa e non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Se il VEICOLO è intestato a più soggetti, l'obbligo di consegna al PROPRIETARIO, se diverso dal CONTRAENTE, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della SOCIETÀ, con la consegna al soggetto AVENTE DIRITTO indicato in POLIZZA come PROPRIETARIO;
- per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli AVENTI DIRITTO possono richiedere in qualunque momento L'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO relativa agli ultimi 5 anni. In tal caso la SOCIETÀ consegna per via telematica ed entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, l'ATTESTATO DI RISCHIO comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il PERIODO DI OSSERVAZIONE. Gli attestati così rilasciati non possono essere utilizzati dagli AVENTI DIRITTO in sede di stipula di un nuovo contratto.

L'ATTESTATO DI RISCHIO viene consegnato anche nei seguenti casi sempreché il PERIODO DI OSSERVAZIONE risulti concluso: FURTO del VEICOLO, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, vendita del VEICOLO con risoluzione o cessione del contratto. In caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, l'ATTESTATO DI RISCHIO viene rilasciato in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

L'ATTESTATO DI RISCHIO conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce. In caso di mancato rinnovo per non utilizzo del VEICOLO, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'ATTESTATO DI RISCHIO può essere utilizzato a condizione che il CONTRAENTE o il PROPRIETARIO del VEICOLO dichiari che il VEICOLO non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l'art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da pare di Arca Assicurazioni, della Sezione A.

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'ATTESTAZIONE non è più valida.

In assenza di ATTESTAZIONE valida l'assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.) 18.

La SOCIETÀ non rilascia l'ATTESTAZIONE nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto un'efficacia inferiore all'anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

9.2 Contenuto dell'attestato

L'ATTESTATO DI RISCHIO riporta:

- a) la denominazione della SOCIETÀ;
- b) il nome ed il codice fiscale del CONTRAENTE (in caso di persona giuridica la denominazione della ditta/denominazione sociale ed il relativo codice fiscale/partita IVA);
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al PROPRIETARIO ovvero ad altro AVENTE DIRITTO;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati identificativi del VEICOLO (targa o, se non è prescritta, il telaio);
- f) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale si rilascia l'ATTESTATO;
- h) una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei SINISTRI pagati (anche a titolo parziale) con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e con RESPONSABILITÀ PARITARIA nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- i) la percentuale di responsabilità per i SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA;
- j) gli eventuali importi delle FRANCHIGIE, richiesti e non corrisposti dall'ASSICURATO;
- k) il CODICE IUR;

- l) nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4 - bis, della LEGGE, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'ATTESTATO dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli ATTESTATI successivi al primo;
- m) la CLASSE CU di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026. Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula TARIFFARIA BONUS/MALUS che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del PREMIO in relazione al verificarsi o meno di SINISTRI vengono indicate anche la CLASSE INTERNA di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

9.3 Utilizzo dell'ATTESTATO DI RISCHIO per il recupero della classe di merito da parte di una persona fisica ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis della LEGGE

- a) La SOCIETA', in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistata dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare (circostanza che deve essere comprovata dal certificato di stato famiglia) non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. c.d. "Classe Familiare").

In caso di FURTO del VEICOLO assicurato il PROPRIETARIO del VEICOLO (o il LOCATARIO in caso leasing) può beneficiare della CLASSE DI MERITO maturata per altro VEICOLO di sua proprietà (o in leasing).

Art. 10 – Classe universale CU – criteri di assegnazione

La classe di merito CU di assegnazione al momento dell'emissione della stipulazione della Polizza – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'Attestato sullo Stato del Rischio non riporti la classe di merito CU.

Il Provvedimento disciplina anche le Regole Evolutive della classe CU per le annualità successive, la quale viene determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo e secondo quanto riportato nella "Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU" riportata nel Provvedimento".

Art. 11 – Formule Tariffarie

Al momento della conclusione del contratto il Contraente, in funzione del veicolo da assicurare, deve scegliere una tra le seguenti formule tariffarie:

- bonus/malus;
- Pejus;
- tariffa fissa.

La formula tariffaria bonus/malus prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

La formula tariffaria "Pejus" prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno

La formula "tariffa fissa" prevede l'applicazione di un premio che, indipendentemente dal verificarsi o meno di sinistri, non prevede modifiche.

Art. 12 – Sostituzione del contratto per cambio del veicolo

La sostituzione con modifica del proprietario è ammessa solamente nei casi disciplinati all'art. 7 punto c) della Sezione A.

Qualora il veicolo assicurato sia venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito o esportato all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può, chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario.

In tal caso Arca Assicurazioni procede secondo le seguenti modalità:

- a) Sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore e con la stessa formula tariffaria
Vengono mantenute la classe di merito e la classe CU.
- b) Sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore ma con formula tariffaria diversa
La classe di merito viene determinata applicando, in base alla formula tariffaria operante sul contratto, le regole indicate dal seguente art. 13 punto 3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.
- c) Sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente a un settore tariffario diverso.
Si ha interruzione del periodo di osservazione; al contratto verrà assegnata la classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti al precedente art. 10 – Classe Universale CU – Criteri di assegnazione della presente sezione.

Art. 13 – Bonus/malus

La presente formula tariffaria prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

A) CLASSI DI MERITO

Sono previste 25 classi di merito (18 classi più 7 classi di Superbonus).

B) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Al contratto viene attribuita una classe di merito Arca in base alle dichiarazioni del Contraente e alla documentazione fornita secondo modalità sotto riportate.

1) Prima Immatricolazione

Al contratto viene attribuita:

- a) la classe 14, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre 6 mesi e il Contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà;
- b) la classe 18, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 6 mesi o in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.

2) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta:

Al contratto viene attribuita:

- a) la classe 14, se la voltura è avvenuta da non oltre 6 mesi e il Contraente esibisce la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure se esibisce l'appendice di cessione del contratto;
- b) la classe 18, se la voltura è avvenuta da oltre 6 mesi o in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.

3) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, l'assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l'attestazione di rischio acquisita

telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Si precisa che l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale l'attestazione si riferisce.

a) Attestazione non presente in Banca dati

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Arca acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al Contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che permette di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU, della classe interna

In caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità, e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente tale informazione anche in via telematica, viene presa a riferimento, per l'assegnazione della classe Arca, la classe CU risultante dall'ultimo attestato presente nella banca dati.

b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca dati

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in banca dati e di impossibilità di acquisirla anche in via telematica, il Contraente è tenuto, su richiesta della Società, a rilasciare la suddetta dichiarazione per l'intero quinquennio precedente. L'impresa, con finalità probatorie e di verifica, ha facoltà di richiedere al Contraente precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di tale documentazione probatoria il contratto viene acquisito nella classe CU di massima penalizzazione.

Una volta determinata la classe CU ed acquisite le informazioni sulla storia assicurativa si procede a determinare la classe Arca con le modalità di seguito dettagliate.

Relativamente ai punti a) e b) di cui sopra, la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, provvederà alla riclassificazione del contratto.

3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa

La classe Arca viene determinata considerando:

a) la classe CU di assegnazione riportata nell'attestato di rischio;

b) i sinistri osservati negli ultimi 3 anni di storia assicurativa intesi come anno corrente più le 2 annualità precedenti risultanti dall'attestato di rischio. Per sinistri osservati si intendono tutti i sinistri pagati indipendentemente dal grado di responsabilità (principale o non principale), i Sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a cose e i sinistri pagati o riservati che abbiano provocato danni a persone.

Le regole sotto riportate si applicano in tutti i casi, fermo restando che la massima classe di assegnazione è la classe 18.

Regole per la determinazione della classe di assegnazione Arca

Sinistri osservati negli ultimi 3 anni (anno corrente + 2 annualità precedenti)	Classe interna Arca
0	CU
1	CU+2
2	CU+4
3	CU+6
4	CU+8
5 o più	Cu+10

3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni

Se l'Attestato di Rischio è scaduto da meno di 5 anni, il contratto viene assegnato alla Classe Interna di assegnazione riportata nell'Attestato di Rischio.

Nel caso in cui l'attestato sia scaduto da oltre 15 giorni vale quanto indicato al successivo punto 3.6.

3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione, la classe di merito interna da attribuire al contratto viene determinata partendo dalla classe CU e sulla base delle indicazioni di cui al precedente punto 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa – Classi di Superbonus.

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato al precedente art. 10) Classe Universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'individuazione della classe di merito interna in base a quanto indicato al comma precedente.

3.4 – Veicolo assicurato all'estero

Il contratto è assegnato alla **CLASSE INTERNA 14** salvo che il CONTRAENTE non consegni la documentazione prevista dall'art. 10 del Regolamento IVASS 58/2026 del 11/02/2026 per la determinazione della classe CU, sulla base della quale si procederà poi alla determinazione della classe interna.

3.5 – Veicolo assicurato con contratto temporaneo

Il contratto è assegnato alla classe di merito interna corrispondente alla classe CU indicata sul **contratto temporaneo, del quale il Contraente è tenuto a esibire copia.**

Qualora il contratto temporaneo precedente non riporti la classe CU il contratto verrà assegnato alla classe CU 14. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al precedente punto 3 – Veicolo già assicurato.

3.6 – Veicolo con contratto di durata non inferiore all'anno e attestato di rischio scaduto da oltre 15 giorni

Se nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto il veicolo non ha circolato, il **Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione nella quale attesti**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza della polizza: [block-div class="letters-list"]

- se il precedente contratto è scaduto da meno di 5 anni la classe di merito viene determinata applicando le regole di cui al precedente punto 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa. Qualora invece il contraente presenti un attestato di rischio rilasciato da Arca Assicurazioni, la classe Arca viene determinata applicando le regole di cui al precedente punto 3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni.

Se il Contraente non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione viene assegnata la classe

18.

b) se invece il veicolo ha circolato o il precedente contratto è scaduto da oltre 5 anni viene assegnata la **classe 18**.

3.7 – Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il **Contraente deve rilasciare una dichiarazione precisando** che alla precedente compagnia è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, nella medesima dichiarazione fornisce le indicazioni necessarie alla ricostruzione della sua posizione assicurativa secondo quanto previsto al precedente punto 3 – Veicolo già assicurato lettere a) Attestazione non presente in Banca Dati e b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati.

3.8 – Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui il **Contraente non consegna l'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito il contratto è assegnato alla **classe di merito 18**.

Revisione della classe di merito

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto il **Contraente presenti i documenti mancanti** Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della classe di merito attribuendo al contratto quella risultante dalla documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al Contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

3.9 – Veicolo assicurato a seguito di: furto, alienazione, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

- 1) il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
- 2) **sia esibita idonea documentazione comprovante** il furto, la consegna in conto vendita, la vendita, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato;
- 3) **il Contraente disponga di un attestato di rischio** relativo al veicolo precedentemente assicurato;
- 4) il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai seguenti criteri:

- a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario:
 - se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è bonus/malus o bonus/malus con franchigia, ed è presente la classe CU al contratto viene attribuita la classe di merito interna individuata in base alle modalità descritte ai precedenti punti 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa o 3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni;
 - in caso di formule tariffarie diverse e/o di mancata indicazione della classe CU la classe interna viene determinata in base a quanto previsto al precedente punto 3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.
- b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario
al contratto verrà assegnata la classe CU 14, mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti al precedente art. 10 – Classe universale CU – Criteri di assegnazione sulla base della sinistrosità pregressa presente al momento dell'emissione del contratto.

Nel caso in cui il Contraente non fornisca la documentazione necessaria, al contratto viene attribuita la classe 18 fermo quanto previsto al precedente punto 3.8 – Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito.

C) REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole evolutive previste nella seguente tabella:

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive si intendono "sinistri osservati" i sinistri per i quali, all'interno del periodo di osservazione (definito all'art. 7) è stato effettuato un pagamento, anche a titolo parziale di un sinistro penalizzante (definito all'art 8) da parte di Arca Assicurazioni o da altra impresa che aveva precedentemente assicurato il veicolo e che ne ha dato comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite la Banca Dati degli Attestati di rischio.

In presenza di sinistri osservati viene assegnato al contratto un peggioramento di classe che determina un aumento di premio.

Regole evolutive autocarri

Classe B/M Arca Iniziale	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
7A	7A	3A	02	06	10
6A	7A	2A	03	07	11
5A	6A	1A	04	08	12
4A	5A	01	05	09	13
3A	4A	02	06	10	14
2A	3A	03	07	11	15
1A	2A	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18

Classe B/M Arca Iniziale	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
18	17	18	18	18	18

Art. 14 – Pejus

La formula tariffaria Pejus prevede l'applicazione di maggiorazioni di premio, in presenza di sinistri penalizzanti risultanti nell'ultimo periodo di osservazione, secondo le modalità successivamente descritte.

A) MAGGIORAZIONI PREVISTE DALLA FORMULA PEJUS

La formula Pejus prevede le seguenti maggiorazioni:

- 15%;
- 25%.

Per il settore motocarri la formula Pejus prevede le seguenti maggiorazioni:

- 12%;
- 22%

B) STIPULA DI NUOVI CONTRATTI

Di seguito vengono riportate le regole di funzionamento della formula tariffaria Pejus, nonché i casi che prevedono l'applicazione al contratto delle suddette maggiorazioni.

1) VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA O ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA AL PRA O PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Nel caso in cui il contratto sia relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA;
il Contraente è tenuto a esibire la carta di circolazione e il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione più elevata.

Tale maggiorazione si applica anche nel caso in cui l'immatricolazione, la voltura, oppure l'acquisto in caso di ciclomotore (o di altro veicolo che non prevede l'iscrizione al PRA), sia avvenuta da oltre 6 mesi.

2) VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, l'assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Si precisa che l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale l'attestazione si riferisce.

a) Attestazione non presente in Banca Dati

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Arca acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al Contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che permette di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e dell'eventuale Pejus.

In caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire

informazioni in merito al proprio grado di responsabilità, e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente tale informazione anche in via telematica, viene presa a riferimento la classe CU risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati, e per l'assegnazione dell'eventuale Pejus vengono applicate le regole di cui al successivo punto 2.1.

b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisirla anche in via telematica, il Contraente è tenuto, su richiesta della Società, a rilasciare la suddetta dichiarazione per l'intero quinquennio precedente. L'impresa, con finalità probatorie e di verifica, ha facoltà di richiedere al Contraente precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di tale documentazione probatoria il contratto viene acquisito nella classe CU di massima penalizzazione applicando la maggiorazione Pejus del 25%.

Relativamente ai punti a) e b) di cui sopra, la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, provvederà alla riclassificazione del contratto.

2.1 Veicolo già assicurato con attestato di rischio

Viene considerato l'ultimo periodo di osservazione concluso presente nell'attestato di rischio e in presenza di 2 o più sinistri si applicano le seguenti maggiorazioni:

- 15% per 2 sinistri;
- 25% per 3 o più sinistri.

Per il settore motocarri si applicano le seguenti maggiorazioni:

- 12% per 2 sinistri;
- 22% per 3 o più sinistri.

2.2 Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione viene confermata sul contratto e la tariffa viene applicata sulla base delle indicazioni di cui al precedente punto 2.1).

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato all'art. 10) **Classe universale CU – Criteri di assegnazione**, e poi si procede all'applicazione della tariffa in base a quanto indicato al comma precedente

2.3 Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Al contratto potranno essere applicate le eventuali maggiorazioni qualora risultino dovute sulla base della documentazione fornita dalla compagnia estera.

La validità della dichiarazione della compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio.

Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 2) Veicolo già assicurato.

2.4 Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

Nel caso che il contratto stipulato con Arca Assicurazioni si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Qualora il contratto temporaneo precedente non riporti la classe CU il contratto verrà assegnato alla classe CU 14. In tutti i casi il Contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato con la maggiorazione più elevata. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 2) Veicolo già assicurato.

2.5 Veicolo con contratto di durata non inferiore all'anno e attestato di rischio scaduto da oltre 15 giorni

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 6 mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente rilasci una **dichiarazione di mancata circolazione** con cui attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In assenza di tale dichiarazione, o nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 5 anni, al contratto verrà attribuita una maggiorazione del 25% o del 22% per i motocarri.

2.6 Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il **Contraente deve rilasciare una dichiarazione precisando** che alla precedente compagnia è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, nella medesima dichiarazione fornisce le indicazioni necessarie alla ricostruzione della sua posizione assicurativa secondo quanto previsto ai succitati punti a) Attestazione non presente in Banca Dati e b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati.

2.7 - Mancata acquisizione dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui il **Contraente non disponga dell'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta applicazione della tariffa al contratto **verrà applicata la maggiorazione più elevata.**

Revisione della penalizzazione

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto il Contraente presenti i documenti mancanti Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della penalizzazione applicando al contratto la tariffa sulla base della documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al Contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

2.8 Veicolo assicurato a seguito di, furto, alienazione, consegna conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

- 1) il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
- 2) si esibisca idonea documentazione comprovante la vendita, consegna conto vendita, furto, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato (Tali disposizioni si applicano ai ciclomotori, o agli altri veicoli che non prevedono l'iscrizione al PRA limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia);
- 3) il Contraente disponga di un attestato di rischio relativo al veicolo precedentemente assicurato;
- 4) il Proprietario (locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano.

La tariffa Pejus verrà applicata con le seguenti modalità:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario e con la stessa forma tariffaria

se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è Pejus si applicherà la penalizzazione qualora essa risulti dall'attestato di rischio o se sussistono le condizioni di cui al punto 2.1;

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario o allo stesso settore tariffario ma con una forma tariffaria diversa

si applicherà la penalizzazione qualora sussistano le condizioni di cui al punto 2.2.

Nel caso in cui il Contraente non fornisca la documentazione prevista al contratto viene attribuita la penalizzazione del 25% o del 22% per i motocarri fermo quanto previsto al precedente punto 2.7 – comma 2 – revisione della penalizzazione.

C) REGOLE EVOLUTIVE

La presente formula tariffaria, prevede l'applicazione di sovrappremi qualora, nel **periodo di osservazione** definito all'art. 5 della presente Sezione, (anche se il Sinistro è accaduto precedentemente) Arca Assicurazioni abbia effettuato il pagamento, anche a titolo parziale, di un Sinistro penalizzante così come definito dall'art 6 della presente Sezione.

Il premio dovuto per l'annualità successiva verrà conseguentemente aumentato:

- del 15% per 2 sinistri penalizzanti;
- del 25% per 3 o più sinistri penalizzanti.

Per il settore motocarri, il premio dovuto per l'annualità successiva verrà conseguentemente aumentato delle seguenti maggiorazioni:

- 12% per 2 sinistri;
- 22% per 3 o più sinistri.

Principali norme di legge

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334. 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 122-bis - Deroghe

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al

medesimo articolo 60.

3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

[...]

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli

immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione

[...]

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
- c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
- d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
- d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
- d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

[...]

CODICE DELLA STRADA(Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

[...]

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
[...]

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di SINISTRO potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del SINISTRO dovrà avvenire per iscritto con una delle seguenti modalità:

<i>Fax</i>	Servizio Sinistri Auto - 045.8192397
<i>Posta</i>	Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Via del Fante, 21 - 37122 Verona
<i>PEC</i>	arcasinistri@pec.unipol.it

La denuncia di sinistro deve sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

e può essere formulata utilizzando il **"MODULO DI DENUNCIA SINISTRO"** che segue.

AVVERTENZA IMPORTANTE

In caso di sinistro RCA compilare sempre il modulo blu (CAI - constatazione amichevole di incidente) oppure accedendo alla CAI Digitale al link caidigitale.arcassicura.it, anche se la controparte non intende sottoscriverlo.

MODULO RICHIESTA DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

Il Sottoscritto..... contraente della polizza.....
che assicura il veicolo con targa/telaio.....

richiede

di esercitare il diritto di recesso per ripensamento ai sensi delle Condizioni di Assicurazione – art. 18 “Vendita a distanza e diritto di ripensamento” della Sezione A.

A tal riguardo allega alla presente i seguenti documenti in originale:

- Scheda di polizza
- Certificato di assicurazione
- Certificato Internazionale di Assicurazione

dichiara inoltre di non aver avuto nessun tipo di sinistro nel periodo di validità del presente contratto.

.....
Luogo e Data

.....
Firma del Contraente

Auto Basic - Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che riguardano Lei o altri aventi diritto.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarla ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che

La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.